

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 rev. 01 MLF

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del mercato locale della flessibilità, approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 372/2023/R/eel)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
Riferimenti normativi	Articolo 17, comma 17.1, Articolo 70, Articolo 71, commi 71.1, 71.3, 71.4 e 71.5, Articolo 73, comma 73.1, Articolo 78, commi 78.1, 78.2 e 78.3, Articolo 79, commi 79.1 e 79.2, Articolo 80, Articolo 81, commi 81.2, 81.3 e 81.4, Articolo 96, commi 96.1 e 96.2, Articolo 97, comma 97.6.

Pubblicata il 19 Marzo 2024

Sommario

1. Premessa.....	4
2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie	5
3. Strumento di pagamento delle partite economiche su MLF da parte degli operatori debitori ..5	
4. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MLF	6
4.1 Il periodo di fatturazione sul MLF	6
4.2 La tempistica delle comunicazioni sul MLF	6
4.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MLF.....	7
4.3.1. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori delle partite economiche	7
4.3.2. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche	8
4.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MLF	9
4.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MLF.....	9
4.5.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato.....	9
4.5.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato.....	10
5. Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora.....	12
5.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili, delle penali e degli interessi di mora ...	12
5.2 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MLF	12
5.2.1. Comunicazioni.....	12
5.2.2. Fatturazione attiva	12
5.3 Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul MLF	13
5.4 Tempistica di fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 4.5.2.....	13
5.4.1. Comunicazioni.....	13
5.4.2. Fatturazione	13
5.5 Tempistica della regolazione dei corrispettivi	14

5.6 Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.5.2 e 5.4.2	14
6. Disposizioni comuni.....	15
6.1 Modalità di regolazione dei pagamenti	15
6.2 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	15
7. Le rettifiche degli errori	16
7.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul MLF.....	16

1. Premessa

L'Articolo 17, comma 17.1, del Regolamento del mercato locale della flessibilità (in seguito denominato: Regolamento) prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 70 e l'Articolo 71, commi 71.1, 71.3 e 71.4, del Regolamento prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche determinate relative al mercato locale della flessibilità (nel seguito denominato: MLF) e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 71, comma 71.5, del Regolamento prevede che i termini e le modalità di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 82, comma 82.1, lettera a), del Regolamento siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 73, comma 73.1, del Regolamento prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso e fisso annuo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 78, comma 78.1, del Regolamento prevede che il periodo di *settlement* sia definito nelle DTF.

L'Articolo 78, commi 78.2 e 78.3, del Regolamento prevede che, per ogni periodo di *settlement*, le modalità ed i termini per la determinazione della posizione netta, debitrice o creditrice, per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento prevede che gli operatori debitori del GME regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 79, comma 79.2, del Regolamento prevede che le modalità ed i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME, regolati in ritardo, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 80, del Regolamento prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 81, commi 81.2, 81.3 e 81.4, del Regolamento prevede che le modalità ed i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 96, comma 96.1, del Regolamento prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 96, comma 96.2, del Regolamento prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 96.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 85, comma 85.2, del Regolamento.

L'Articolo 97, comma 97.6, del Regolamento prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 96 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.

2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 17, comma 17.1, del Regolamento, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera f), del Regolamento.

Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

3. Strumento di pagamento delle partite economiche su MLF da parte degli operatori debitori

Ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento, ai fini della regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MLF, gli operatori debitori fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto all'istituto tesorerie tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente secondo le tempistiche previste ai sensi del successivo paragrafo 4.5.1.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 79, comma 79.2, del Regolamento, qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'Istituto tesoriere del GME ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.5.1.

4. Comunicazioni, regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita relative al MLF

4.1 Il periodo di fatturazione sul MLF

Il periodo di fatturazione delle partite economiche determinate relative alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione ai sensi dell'Articolo 66, del Regolamento è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente ai sensi del successivo paragrafo 4.2.

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative *i.* alle offerte definitivamente accettate su MGP-Flex e MI-Flex, ai sensi rispettivamente degli Articoli 52 e 64, del Regolamento, *ii.* alle transazioni di energia senza ricorso al MLP-Flex, attribuite ai sensi dell'Articolo 67 comma 67.2, del Regolamento, nonché *iii.* alle transazioni di energia per mancata movimentazione, attribuite ai sensi dell'Articolo 68, comma 68.2, del Regolamento, è il mese di calendario nel quale le stesse sono oggetto di movimentazione.

4.2 La tempistica delle comunicazioni sul MLF

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService, il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero accettate sul MGP-Flex e sul MI-Flex;
- b. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero senza ricorso al MLP-Flex attribuiti dal GME agli operatori, nonché agli acquisti di energia per mancata movimentazione con prezzo unitario maggiore o uguale a zero attribuiti dal GME agli operatori, ricevuta la comunicazione da parte del DSO contenente i dati funzionali alle operazioni di fatturazione;
- c. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le offerte di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero accettate sul MGP-Flex e sul MI-Flex;

d. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle vendite di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero senza ricorso al MLP-Flex attribuite dal GME agli operatori, nonché le vendite di energia per mancata movimentazione con prezzo unitario maggiore o uguale a zero attribuite dal GME agli operatori, ricevuta la comunicazione da parte del DSO contenente i dati funzionali alle operazioni di fatturazione.

Per ogni periodo di fatturazione, ricevuta la comunicazione da parte del DSO contenente i dati funzionali alle operazioni di fatturazione, entro il quinto giorno lavorativo del medesimo mese nel quale la quantità di potenza effettivamente messa a disposizione (i.e. disponibilità) è regolata finanziariamente, sulla piattaforma SetService, il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione.

4.3 Tempistica di fatturazione delle partite economiche sul MLF

4.3.1. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, effettuate le comunicazioni ai sensi del precedente paragrafo 4.2, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore, con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare:

- a. una o più fatture immediate relative alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione, entro il settimo giorno lavorativo del medesimo mese nel quale la stessa è regolata finanziariamente;
- b. una o più fatture differite¹ entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione per le transazioni relative agli acquisti con

¹ Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

prezzo unitario maggiore o uguale a zero concluse sul MGP-Flex e su MI-Flex, agli acquisti di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero senza ricorso al MLP-Flex attribuiti dal GME agli operatori, nonché agli acquisti di energia per mancata movimentazione con prezzo unitario maggiore o uguale a zero attribuiti dal GME agli operatori.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in seguito: operatore PA) non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

Qualora il GME proceda all'escussione ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1 lettera b), del Regolamento, si applicano i termini e le modalità di fatturazione previsti nel presente paragrafo.

4.3.2. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione, effettuate le comunicazioni ai sensi del precedente paragrafo 4.2, il GME riceve da ogni operatore creditore, con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere:

- a. una o più fatture immediate relative alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione, entro il settimo giorno lavorativo del medesimo mese nel quale la stessa è regolata finanziariamente;
- b. una o più fatture differite² entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione per le transazioni relative alle vendite di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero concluse su MGP-Flex e su MI-Flex, alle vendite di energia con prezzo unitario maggiore o uguale a zero senza ricorso al MLP-Flex attribuite dal GME agli operatori, nonché alle vendite di energia per mancata movimentazione con prezzo unitario maggiore o uguale a zero attribuite dal GME agli operatori.

² Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

4.4 La compensazione delle partite economiche e la comunicazione dei saldi a regolare sul MLF

Il GME, ai sensi dell'Articolo 78, del Regolamento, determina la posizione netta, debitrice o creditrice, di ogni operatore, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in base ai precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2. Il periodo di *settlement* delle partite economiche determinate relative al MLF è:

- il mese di calendario coincidente con il periodo di fatturazione, per la quantità di potenza effettivamente messa a disposizione;
- il mese successivo al periodo di fatturazione, per le transazioni di energia concluse su MGP-Flex e su MI-Flex, per le movimentazioni di energia senza ricorso al MLP-Flex attribuite dal GME, nonché per le transazioni di energia per mancata movimentazione attribuite dal GME.

Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fatturazione di cui al precedente paragrafo 4.3, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 4.5.

Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MLF

4.5.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti di mercato

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.4, risultano debitori netti del GME devono far pervenire, dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME per la regolazione dei pagamenti delle partite economiche secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento, all'istituto tesoriere entro le ore 12.30 del quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.4 e con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Ai sensi dell'Articolo 79, comma 79.2, del Regolamento, gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato devono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente

comunicate al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno lavorativo del mese in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.4, tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, maggiorato:

- degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e
- della penale dell'uno per cento.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento utilizzando un conto corrente bancario diverso da quello le cui coordinate bancarie sono state comunicate al GME, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dal quale intende effettuare il pagamento.

In caso di mancato o parziale pagamento, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 4.5.2.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

4.5.2. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti di mercato

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.4, risultano creditori netti del GME stesso.

Qualora la fattura prevista al precedente paragrafo 4.3.2 pervenga al GME entro il termine ivi previsto, e siano pervenuti i pagamenti ai sensi del precedente paragrafo 4.5.1, il giorno lavorativo successivo alla data indicata al precedente paragrafo 4.5.1 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.2, del Regolamento, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6 per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento pagato dagli operatori debitori netti del MLF, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 78, comma 78.2, del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MLF.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 79, comma 79.1, del Regolamento non pervenga nei termini individuati al precedente paragrafo 4.5.1, il GME, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.3, del Regolamento, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6 entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data indicata al precedente paragrafo 4.5.1, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 79, comma 79.2, del Regolamento pagato dagli operatori debitori netti del MLF, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 78, comma 78.2, del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MLF. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 5.6.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti non pervenga entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data indicata al precedente paragrafo 4.5.1, ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.1, lettera b) del Regolamento, il GME procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 75, comma 75.1, del Regolamento entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa. Nel caso in cui l'incasso derivante dall'escussione delle garanzie non sia sufficiente a coprire il debito dell'operatore inadempiente, i crediti degli operatori nei confronti del GME sono proporzionalmente ridotti per un ammontare pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta. Ai sensi dell'Articolo 83, comma 83.3, del Regolamento, le somme eventualmente recuperate in esito alle azioni giudiziali ordinarie intraprese dal GME, sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per le quali le stesse sono state intraprese.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

5. Comunicazioni, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

5.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili, delle penali e degli interessi di mora

I periodi di riferimento per la fatturazione dei corrispettivi variabili sono: il trimestre gennaio-marzo, il trimestre aprile-giugno, il trimestre luglio-settembre e il trimestre ottobre-dicembre.

Il periodo di fatturazione delle penali e degli interessi di mora è il mese di calendario.

5.2 Tempistica di fatturazione dei corrispettivi variabili sul MLF

5.2.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per:

- a) la capacità di potenza negoziata su MLT-Flex;
- b) le transazioni di acquisto e vendita di energia concluse su MGP-Flex e su MI-Flex, le movimentazioni di energia senza ricorso al MLP-Flex attribuite dal GME, nonché per le transazioni di energia per mancata movimentazione attribuite dal GME.

5.2.2. Fatturazione attiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti di cui al precedente paragrafo 5.2.1.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5.3 Tempistica di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul MLF

Il GME emette nei confronti di ogni operatore la fattura per:

- il corrispettivo di accesso entro cinque giorni successivi dalla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.4, del Regolamento, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.4, del Regolamento, e successivamente ogni dodici mesi.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5.4 Tempistica di fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 4.5.2

5.4.1. Comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle penali ed interessi di mora riconosciuti di cui al precedente paragrafo 4.5.2.

5.4.2. Fatturazione

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve dagli operatori creditori netti una o più fatture con la valorizzazione delle penali ed interessi di mora riconosciuti ai sensi del precedente paragrafo 4.5.2 nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

5.5 Tempistica della regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 80, comma 80.1, del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME emette la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 71, comma 71.1, lettera c), del Regolamento, nonché all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c), del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo di accesso di cui all'Articolo 73, comma 73.1, nonché all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo fisso annuo di cui all'Articolo 73, comma 73.1, nonché all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

5.6 Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.5.2 e 5.4.2

I pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti per le penali e gli interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 4.5.2 e 5.4.2 sono effettuati entro il quinto giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla ricezione della relativa fattura da parte del GME.

6. Disposizioni comuni

6.1 Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui al paragrafo 4.5.2, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, previamente comunicate al GME, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.

I pagamenti, di cui al paragrafo 5.5, da parte degli operatori in favore del GME sono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

I pagamenti, di cui al paragrafo 5.6, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

Qualora le scadenze delle tempistiche di pagamento cadano in un giorno non lavorativo, i pagamenti degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Il codice IBAN sul quale gli operatori devono effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

6.2 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica "SetService", secondo le modalità descritte nello specifico "Manuale utente SetService" pubblicato sul sito internet del GME.

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica "SetService", mettono a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService" la propria

fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

7. Le rettifiche degli errori

7.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di fatturazione e settlement sul MLF

Ai sensi dell’Articolo 96, comma 96.1, del Regolamento, l’operatore può contestare l’esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 4.4 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, ai sensi dell’Articolo 96, comma 96.2, del Regolamento, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo.

Ai sensi dell’Articolo 96, comma 96.1, del Regolamento, l’operatore può contestare l’esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 4.2, 4.3.1, 5.2.1 e 5.2.2, inviando una comunicazione al GME, entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all’ Articolo 71, comma 71.1, del Regolamento.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati qualora le verifiche stesse abbiano avuto esito positivo.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 4.3.1 e 5.2.2, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 97, comma 97.6, del Regolamento.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi dei precedenti paragrafi 4.2 e 5.2.1, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 97, comma 97.6, del Regolamento ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi 4.2 e 5.4.1, l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 6.2 e nel Manuale Utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).